



**M.I.M.**

Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Dipartimento per il sistema educativo  
di istruzione e formazione  
Direzione Generale  
per gli ordinamenti scolastici e la  
valutazione del sistema nazionale  
di istruzione  
Ufficio II



Scuola Secondaria Statale di I grado  
**"PIRANDELLO - SVEVO"**  
Via Can. Scherillo, 34/38 – 80126 – Napoli  
TEL 081/7672324  
**Codice meccanografico: NAMM649004**  
**Codice Fiscale: 95121290639**  
mail: [namm649004@istruzione.it](mailto:namm649004@istruzione.it)  
pec: [namm649004@pec.istruzione.it](mailto:namm649004@pec.istruzione.it) sito  
web: <http://www.pirandellosvevo.edu.it/>



**UNIONE  
EUROPEA  
FSE**

**UNIONE  
EUROPEA  
FESR**

S.S.I°- "PIRANDELLO - SVEVO" NA  
Prot. 0001289 del 12/03/2024  
IV (Uscita)

Ai genitori/tutori /affidatari  
Ai docenti coordinatori  
Ai referenti dispersione  
Ai docenti tutti  
Al Sito

**Oggetto: Regolamento relativo alla procedura di segnalazione degli alunni inadempienti all'obbligo di Istruzione. Anno Scolastico 2023/2024.**

Si comunica, per quanto in oggetto, che sul tema della dispersione scolastica è da applicare la nuova normativa introdotta con il novellato **“articolo 114 del Testo Unico Scuola” e dall'“introduzione del nuovo articolo 570 ter del codice penale”**, in ottemperanza delle seguenti Note indirizzate agli **Istituti Scolastici**:

- 1.** Nota del M.I.M n.4685 del 24/01/2024 avente ad oggetto: “Vigilanza sull'adempimento di istruzione sull'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi del novellato articolo 114 del Testo Unico; aggiornamento delle procedure”
- 2.** Nota PG/2024/98207 del 31 gennaio 2024 dell'Area Educazione Servizio Sistema Educativo recante Modifiche alla piattaforma digitale della dispersione scolastica del Comune di Napoli
- 3.** Nota USR Campania rilevazione dati dispersione scolastica anno scolastico 2023/2024 – vigilanza obbligo di istruzione. Riflessioni ed orientamenti prot.n. 9050 del 16/2/2024.

### **PREMESSA**

La nuova norma disciplina sia il caso di mancata iscrizione dei minori obbligati (evasione scolastica) sia il caso della mancata o discontinua frequenza (elusione scolastica). Si evidenzia inoltre che l'articolo 570 ter del Codice penale prevede l'inasprimento delle sanzioni a carico dei genitori dei minori responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che evadono o eludono tale obbligo; a tal proposito, si segnala che il reato viene trasformato da contravvenzione in delitto e che l'ambito di applicazione viene esteso all'intero decennio di istruzione obbligatoria.

## PROCEDURA

Tale procedura individua le fasi da seguire per la segnalazione dei casi di dispersione e risulta utile per comunicare regole chiare e trasparenti, “non in un’ottica sanzionatoria, ma di prevenzione” soprattutto nella Fase Preliminare di comunicazione alle famiglie da parte del Dirigente Scolastico, auspicando che si possa avere una proficua collaborazione con coloro che, in virtù della patria potestà esercitata, devono garantire il diritto allo studio sancito dalla Costituzione.

## ASSENZE

L’organo competente per l’area della dispersione del Comune di Napoli, ha precisato con nota del 23 aprile 2023 che per assenze ingiustificate si intendono quelle assenze non dovute a causa di forza maggiore, che potrebbero far perdere competenze o l’anno scolastico al minore; pertanto sono giustificate solo le assenze per comprovati motivi di salute o altri impedimenti indipendenti dalla volontà dei genitori.

**Tale precisazione è ribadita dalla nota USR del 16/2/2024 come segue:** “Si ritiene importante sottolineare come un’adeguata documentazione a supporto, soprattutto se proveniente dall’ambito sanitario, debba costituire elemento fondamentale per considerare tali assenze come giustificate; **non si ritiene possano essere sufficienti le giustificazioni generiche, soprattutto delle assenze “a singhiozzo”**, inserite nel registro elettronico dai genitori, che in tal modo potrebbero agevolmente eludere l’obbligo di istruzione ed evitare la successiva segnalazione.

Come non si dovrebbe ritenere ammissibile la produzione di certificazioni presentate a posteriori, anche a distanza di diversi mesi, per coprire periodi di assenze continuative o a singhiozzo; ne’ si ritiene valida giustificazione la mera produzione di un certificato medico di riammissione alla frequenza, che è finalizzato alla sola attestazione di assenza di motivi ostativi al rientro a scuola e non contiene, di norma, l’indicazione del periodo di malattia.”

Vengono pertanto **considerati validi per la giustificazione delle assenze solo certificati medici che riportano la data dell’assenza ovvero che l’alunno è guarito ovvero che l’alunno ha avuto un’indisposizione temporanea.**

È facoltà del Dirigente Scolastico valutare casi eccezionali in cui il certificato di riammissione è ritenuto idoneo alla giustificazione, considerata la specificità di ciascun alunno.

## INIZIO ANNO SCOLASTICO

Le famiglie dei minori in obbligo di istruzione all’inizio dell’anno scolastico, firmano un documento che ricorda il monte ore del curriculum scelto volontariamente dalle famiglie, che non sono consentite uscite anticipate e ingressi posticipati se non per serie motivazioni e comunque in casi eccezionali, che in caso di evasione o elusione dell’obbligo si procede alla segnalazione agli organi competenti. Tale documento costituisce da un lato l’assunzione di un impegno, insieme al Patto Educativo, da parte delle famiglie e dall’altro una trasparente comunicazione degli obblighi di segnalazione in capo all’istituto in caso di episodi di elusione o evasione scolastica.

- 1) Il Dirigente Scolastico adotta una procedura di vigilanza attraverso l’individuazione di due referenti per la dispersione scolastica (Prof.ssa M. Calvi e Prof. Esposito F.) cui i consigli di classe devono rivolgersi per le segnalazioni del caso e che sono delegate a operare e visionare la piattaforma istituita dal Comune di Napoli per favorire il dialogo tra gli enti coinvolti (Centri Sociali, Sindaco e Procura per i Minori).

## FASE PRELIMINARE ALLA SEGNALAZIONE AGLI ORGANI COMPETENTI

In questa fase sono coinvolti il Dirigente Scolastico, i referenti della dispersione e i Consigli di classe.

- Il dirigente scolastico ha l’obbligo del puntuale controllo sulla frequenza degli alunni iscritti in obbligo di istruzione sin dall’inizio dell’anno, **“individuando tempestivamente come inadempienti gli allievi che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi”**. La nota del Comune precisa che i 3 mesi

**sono consecutivi.**

- **I singoli consigli di classe sono responsabili dell'opportuno monitoraggio e della compilazione della scheda apposita da consegnare ai** referenti della dispersione e la Dirigente, indicando nell'oggetto: nome alunno – classe.
- Per tali alunni si procede alla comunicazione da parte del Dirigente o di suo delegato (docente del Cdc ovvero referente) dell'inadempienza ai responsabili dell'obbligo di istruzione (art. 114 c. 4 D.lgs. 297/94) recante la data della notifica dell'atto che va consegnato a mano ovvero, in caso di indisponibilità del genitore, sul RE (sezione visibile al singolo alunno).
- Di tale atto con indicazione della data devono avere notizia:
  - A) Il consiglio di classe, per opportuno monitoraggio da effettuare nei 7 giorni successivi, durante i quali l'alunno non deve fare registrare ulteriori assenze non giustificate sia continuative che "a singhiozzo".
  - B) I Referenti della dispersione che, in caso di segnalazione, dovranno indicare la data della notifica, senza la quale non è possibile procedere alla eventuale segnalazione.

**AVVIO PROCEDURA DI SEGNALAZIONE AGLI ORGANI COMPETENTI**

In questa fase sono coinvolti il Dirigente Scolastico, i consigli di classe e i referenti delegati a operare e visionare la piattaforma.

- Nel caso in cui l'alunna/o non riprenda la regolare frequenza, entro sette giorni dalla comunicazione agli esercenti la responsabilità genitoriale, il consiglio di classe inoltra l'apposito modulo allegato alle referenti che, per conto del dirigente scolastico segnaleranno l'alunno/a al Sindaco del Comune di Napoli, per gli adempimenti di competenza, utilizzando la piattaforma digitale dedicata.
- Tale segnalazione richiede notizie sul percorso scolastico dell'alunno nonché indicazioni su: fattori di rischio, precedenti interventi dei servizi sociali e eventuali informazioni su altri minori del nucleo familiare.
- Il modulo va inoltrato alle referenti della dispersione, la Dirigente e gli AA assegnati alla didattica, indicando nell'oggetto: – nome alunno – classe.

**AMMONIZIONE DEL SINDACO**

In questa fase sono coinvolti il Dirigente Scolastico, i consigli di classe e i referenti delegati a operare sulla piattaforma.

- Il sindaco, secondo quanto previsto dal novellato articolo 114, procede all'ammonizione del responsabile dell'inadempienza, invitandolo ad ottemperare alla legge fornendo un termine perentorio di 7 giorni per il rientro a scuola. Sulla piattaforma sarà resa nota la data di ammonizione con relativa data di notifica alla famiglia, rispetto alla quale le referenti devono operare l'opportuno monitoraggio interfacciandosi con il consiglio di classe allo scadere dei 7 giorni per fare il resoconto dell'efficacia dell'ammonizione.
- A seguito del resoconto del Cdc, nei tempi prescritti, le referenti sono tenute a indicare l'esito, attraverso la piattaforma. Nello specifico va indicato se, a seguito della notifica dell'ammonizione, l'alunno:
  - non ha ripreso a frequentare regolarmente la scuola (senza gravi motivi a giustificazione);
  - ha ripreso a frequentare la scuola regolarmente;
  - non ha ripreso a frequentare regolarmente la scuola ma vi sono documentati gravi motivi a giustificazione delle assenze (i gravi motivi vanno sempre documentati da parte dei genitori e la scuola deve conservare ai propri atti la relativa documentazione).
- Se in piattaforma viene indicato che l'alunno non è tornato alla frequenza scolastica regolare senza gravi motivi a giustificazione, il Comune procederà alla denuncia alla Procura della

Repubblica dei genitori/responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione per il reato di elusione scolastica, punibile con la pena fino ad un anno di reclusione.

- In ogni caso, i cdc devono continuare a vigilare sulle ulteriori eventuali assenze ingiustificate dei minori segnalati, fornendo alle referenti tempestivamente, al termine di ciascun mese, le "assenze" ingiustificate, al fine di rilevare se l'alunno abbia effettivamente una regolare frequenza scolastica.

### **VERIFICA DELL'ELUSIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE (MANCATA FREQUENZA DI ALMENO UN QUARTO DEL MONTE ORE ANNUALE) E ESITO FINALE DELL'ANNO SCOLASTICO.**

In questa fase sono coinvolti il Dirigente Scolastico e i referenti delegati a operare sulla piattaforma.

- A fine anno scolastico, le referenti devono:
  - A) comunicare al Sindaco del Comune di Napoli i nominativi degli alunni/studenti per i quali è stata rilevata la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificato motivo, aggiornando la piattaforma digitale, al fine di evidenziare i casi di elusione formale (mancata frequenza di almeno 1/4 del monte ore annuale senza giustificati motivi) spuntando l'apposito campo "Mancata frequenza SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO di almeno un quarto del monte ore personalizzato.
  - B) compilare il campo "ESITO a.s. in corso" per tutti gli alunni segnalati: - non ammesso per mancata validità dell'anno scolastico - non ammesso per profitto - ammesso alla classe successiva - trasferito con nulla osta.

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Anna Maria Guardiano  
(Firma autografa a mezzo stampa omessa  
ai sensi dell'art.3 del D. L.gs.39/1993)